



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi



REGOLAMENTO I.U.C. Imposta Unica Comunale

Articolo 1 comma 639 Legge 27/12/13 n°147
(delibera C.C. n.16 del 08/04/2014)
(delibera C.C. n.9 del 04/03/2016)
(delibera C.C. n.30 del 30/01/2017)
(delibera C.C. n. 48 del 21/12/2017)
(delibera C.C. n. 42 del 28/11/2019)



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

| | |
|--|-----------|
| CAPO I | 5 |
| LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE | 5 |
| ARTICOLO 1 | 5 |
| Oggetto del regolamento | 5 |
| ARTICOLO 2 | 5 |
| Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale | 5 |
| CAPO II | 6 |
| LA TASSA SUI RIFIUTI | 6 |
| ARTICOLO 3 | 6 |
| Natura della tassa sui rifiuti | 6 |
| ARTICOLO 4 | 6 |
| Presupposto della tassa sui rifiuti | 6 |
| ARTICOLO 5 | 7 |
| Decorrenza dell'obbligazione | 7 |
| ARTICOLO 6 | 7 |
| Soggetto attivo della tassa sui rifiuti | 7 |
| ARTICOLO 7 | 7 |
| Soggetti passivi della tassa sui rifiuti | 7 |
| ARTICOLO 8 | 8 |
| Base imponibile della tassa sui rifiuti | 8 |
| ARTICOLO 9 | 11 |
| Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti | 11 |
| ARTICOLO 10 | 12 |
| Istituti scolastici statali | 12 |
| ARTICOLO 11 | 12 |
| Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche | 12 |
| ARTICOLO 12 | 13 |
| Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio | 13 |
| ARTICOLO 13 | 14 |
| Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche | 14 |
| ARTICOLO 13 BIS | 14 |
| Cessioni beni alimentari | 14 |
| ARTICOLO 14 | 15 |



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

| | |
|--|-----------|
| Agevolazioni | 15 |
| ARTICOLO 15 | 15 |
| Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati | 15 |
| ARTICOLO 16 | 15 |
| Cumulo di riduzioni ed agevolazioni | 15 |
| ARTICOLO 17 | 15 |
| Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera | 15 |
| ARTICOLO 18 | 16 |
| Tributo provinciale | 16 |
| ARTICOLO 19 | 17 |
| Dichiarazione della tassa sui rifiuti | 17 |
| ARTICOLO 20 | 17 |
| Versamento della tassa sui rifiuti | 17 |
| | |
| CAPO III | 19 |
| <hr/> | |
| IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI | 19 |
| <hr/> | |
| ARTICOLO 21 | 19 |
| Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili | 19 |
| ARTICOLO 22 | 19 |
| Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili | 19 |
| ARTICOLO 23 | 19 |
| Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili | 19 |
| ARTICOLO 24 | 20 |
| Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili | 20 |
| ARTICOLO 25 | 20 |
| Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili | 20 |
| ARTICOLO 26 | 20 |
| Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili | 20 |
| ARTICOLO 27 | 21 |
| Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili | 21 |
| ARTICOLO 28 | 22 |
| Versamenti del tributo per i servizi indivisibili | 22 |
| | |
| CAPO IV | 23 |
| <hr/> | |
| DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE | 23 |
| <hr/> | |
| ARTICOLO 29 | 23 |
| Scadenza del versamento | 23 |



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

| | |
|--|-----------|
| ARTICOLO 30 | 23 |
| Arrotondamento | 23 |
| ARTICOLO 31 | 23 |
| Importi minimi | 23 |
| ARTICOLO 32 | 23 |
| Funzionario responsabile | 23 |
| ARTICOLO 33 | 24 |
| Poteri istruttori | 24 |
| ARTICOLO 34 | 24 |
| Accertamenti | 24 |
| ARTICOLO 35 | 24 |
| Sanzioni ed interessi | 24 |
| ARTICOLO 36 | 25 |
| Riscossione coattiva | 25 |
| ARTICOLO 37 | 25 |
| Rimborsi | 25 |
| ARTICOLO 38 | 26 |
| Contenzioso tributario | 26 |
| ARTICOLO 39 | 26 |
| Disposizioni finali | 26 |
| | |
| ALLEGATO 1) | 27 |
| <hr/> | |
| CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI | 27 |
| <hr/> | |
| ALLEGATO 2) | 28 |
| <hr/> | |
| ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI | 28 |
| <hr/> | |
| ARTICOLO 1 | 28 |
| Gestione e classificazione dei rifiuti | 28 |
| ARTICOLO 2 | 29 |
| Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | 29 |
| ARTICOLO 3 | 30 |
| Sostanze assimilate ai rifiuti urbani | 30 |



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Capo I ***La disciplina dell'imposta unica comunale***

ARTICOLO 1 ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Noli nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

3. Per tutto per quanto concerne l'Imposta Municipale Propria "IMP" si rinvia alle disposizioni di legge ed al regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.3 del 13/03/2012 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 2 ***Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale***

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Capo II
La tassa sui rifiuti

ARTICOLO 3
Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 4
Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'allegato 2) del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) **ABROGATO**;
- f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Per tutti i casi di cui al presente punto dovrà essere presentata dichiarazione secondo quanto disposto dal successivo art. 19 del presente Regolamento.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 5

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

ARTICOLO 6

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 7

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ARTICOLO 8

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Ai sensi del comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino all'attuazione delle disposizione di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

5. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari;
- i locali tecnici.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

9. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

10. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

| Attività | Riduzione della superficie |
|--|-----------------------------------|
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 20% |
| Laboratori fotografici ed eliografie | 20% |
| Autoriparatori, gommisti, elettrauti e distributori di carburante | 30% |
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 10% |
| Laboratori di analisi | 10% |
| Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi e carrozziere | 10% |
| Pelletterie | 15% |
| Verniciature, ceramiche e smalterie | 30% |
| Metalmeccaniche ed officine di carpenteria metallica | 35% |
| Falegnamerie e vetroresine | 30% |
| Tipografie, stamperie ed incisioni | 30% |
| Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici e macellerie | 30% |
| Marmisti e vetrerie | 30% |
| Pasticcerie | 30% |
| Edili | 30% |
| Allestimenti e pubblicitarie | 20% |
| Cantieri navali | 30% |
| Uffici per smaltimento toner, cartucce, ecc. | 5% |
| Idraulico | 10% |
| Cantine sociali e frantoi | 10% |
| Casa di cura e riposo | 10% |



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

4. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

6. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

7. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1) del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte dello stesso compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Nel caso in cui un'utenza non domestica disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro si può prevedere l'applicazione di diverse categorie.

10. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ARTICOLO 10
Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

ARTICOLO 11
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione o detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando un numero convenzionale di quattro unità.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente in quattro unità.

5. Per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti residenti, vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3 mentre per le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti non residenti, il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 4.

6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

ARTICOLO 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:

a) in misura pari al 60% della quota variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede m. 501 e non supera 1.000 m;

b) in misura pari al 40% della quota variabile della tariffa se la distanza è compresa tra 1.001 m e 2.000 m;

c) in misura pari al 30% della quota variabile della tariffa se la distanza supera 2.000.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, così come stabilito dalla deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

2. La decorrenza è pari al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. È fatto obbligo di comunicare eventuali modifiche delle condizioni derivanti dal venir meno del diritto alla riduzione.

ARTICOLO 13 bis

Cessioni beni alimentari

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, ad associazioni assistenziali e di volontariato di cui all'art. 2 lettera b) della Legge n. 166/2016, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti.

Nel dettaglio la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:

- 5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;
- 10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 / Kg;
- 15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;
- 20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e • 1500 Kg;
- 25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e • 2000 Kg;
- 30% se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

4. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

5. La riduzione di cui al presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

Agevolazioni

1. Annualmente, in sede di determinazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può stabilire agevolazioni della tassa. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. La decorrenza è pari al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. È fatto obbligo di comunicare eventuali modifiche delle condizioni derivanti dal venir meno del diritto all'agevolazione deliberata.

ARTICOLO 15

Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. La tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

ARTICOLO 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

ARTICOLO 18
Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia misura percentuale delle tariffe della tassa sui rifiuti, così come previsto dalla normativa.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 19

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 9, commi 8 e 10 e dall'articolo 11, comma 2, del presente regolamento.

6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011, art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

ARTICOLO 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che è inviato in allegato al prospetto di



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La tassa, comprensiva del tributo provinciale, è liquidata in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-agosto dell'anno di riferimento;

- 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre-dicembre dell'anno di riferimento;

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- Per il solo anno 2014: l'importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti è compensabile con il maggiore importo versato a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, limitatamente alla componente rifiuti; l'invito potrà subire ritardo a causa di mancata comunicazione dei codici ministeriali per il pagamento con il modello F24;

- Per il solo anno 2017: l'importo dovuto a conguaglio 2016 della tassa sui rifiuti dovrà essere pagato entro la scadenza del 30 aprile 2017, mentre l'importo dovuto per l'annualità 2017 sarà suddiviso in tre rate, scadenti rispettivamente il 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre 2017. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

3. La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe vigenti per l'annualità precedente a quella di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con addebito delle spese di notifica.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Capo III

Il tributo per i servizi indivisibili

ARTICOLO 21

Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 25 del presente regolamento.

ARTICOLO 22

Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili

1. Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo.

ARTICOLO 23

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 21.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 25 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

ARTICOLO 24

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 25

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ARTICOLO 26

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

ARTICOLO 27

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

ARTICOLO 28

Versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

2. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento. Per l'anno d'imposta 2014 l'importo da versare per la prima rata del tributo per i servizi indivisibili è calcolato applicando l'aliquota di base prevista dal primo periodo del comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il conguaglio, applicando l'aliquota vigente per l'annualità d'imposta di riferimento, è effettuato con il pagamento dell'ultima rata dello stesso anno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 1 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

4. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Capo IV
Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

ARTICOLO 29
Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

ARTICOLO 30
Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

ARTICOLO 31
Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

ARTICOLO 32
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 33
Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 34
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 35
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 36
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 46 e 47 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

ARTICOLO 37
Rimborsi



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 38
Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 39
Disposizioni finali

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



ALLEGATO 1)
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ALLEGATO 2)
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

ARTICOLO 1
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 2

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 3

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari;
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e simil-pelle;
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) nastri abrasivi;
- x) cavi e materiale elettrico in genere;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cc) accessori per l'informatica.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- a) rifiuti delle cucine;
- b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- h) pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i) contenitori e sacche delle urine;
- j) rifiuti verdi.